

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2014, n. 21-796

Regolamento regionale n. 14/R del 4/10/2011, art. 7, comma 1, lettera b). Quota minima da corrisondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per l'anno 2014.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., che stabilisce che l'assegnatario di un alloggio di edilizia sociale decada dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se "si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2";

visto l'articolo 20, comma 2, della stessa L.R. n. 3/2010, che stabilisce che la Regione si faccia carico annualmente "della copertura di almeno il 60 per cento della morosità incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2. La parte di morosità incolpevole eccedente la disponibilità del fondo sociale regionale è posta a carico dei comuni che hanno effettuato le assegnazioni degli alloggi";

visto l'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", il quale stabilisce che è definito moroso incolpevole il nucleo: "a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale, di cui all'articolo 2; b) che ha corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale";

visto l'articolo 2, comma 1, del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento del fondo sociale, in attuazione dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", che prevede che possano accedere al fondo sociale "gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, come definita dal Regolamento dei canoni di locazione, di cui all'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 3/2010";

poiché l'articolo 7, comma 2, del sopra citato Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 prevede che "la Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente, stabilisce il parametro di cui al comma 1, lettera b) sulla base dell'andamento della situazione socio-economica, della disponibilità di risorse destinate alla copertura della morosità incolpevole e dell'analisi dei risultati degli esercizi precedenti";

preso atto che, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 93-6295 del 2/08/2013, ha stabilito per l'anno 2013 che, ai fini del riconoscimento della morosità incolpevole, ogni nucleo assegnatario dovesse corrispondere all'ente gestore, su base annua, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito, come definito all'art. 6, comma 2, del Regolamento n. 14/R del 4.10.2011, e comunque non inferiore a € 480,00;

posto che, dall'analisi comparata dei dati inoltrati dalle ATC in riferimento alle due ultime annualità di applicazione delle disposizioni regolamentari inerenti la quota minima e, di conseguenza, dell'impatto di quest'ultima sull'entità della morosità incolpevole complessiva a livello regionale, emerge che per l'esercizio 2013 non si è registrato un aumento ma una lieve diminuzione rispetto all'esercizio precedente (l'entità rendicontata dalle Agenzie e dai Comuni gestori in proprio in

riferimento all'anno 2013 è pari a euro 8.441.093,69, come risulta dalla determina dirigenziale n. 456 del 5/08/2014 di riparto delle risorse del Fondo sociale 2013);

rilevato infatti che, dai provvedimenti regionali adottati nel mese di ottobre 2013 in ordine alla morosità incolpevole 2012, e finalizzati al riparto delle risorse del Fondo sociale 2012, la morosità incolpevole complessiva ammonta a euro 8.728.173,97;

considerato quindi che pare ragionevole non modificare, allo stato normativo attuale, l'impostazione tenuta nei due ultimi esercizi attraverso l'applicazione dei parametri sopra riportati;

ritenuto, in considerazione del perdurare di una generale difficile situazione socio-economica, di non incrementare la quota minima da porre in capo agli assegnatari, per l'anno 2014;

ritenuto, altresì, necessario procedere alla definizione della quota minima per l'esercizio 2014, come previsto dalla lettera b) dell'art. 7 del Regolamento 14/R del 4/10/2011, al fine di consentire agli assegnatari di conoscere l'ammontare della medesima, e agli enti gestori di adottare gli atti di propria competenza;

ritenuto di fissare nel 30 aprile 2015 il termine entro il quale è consentito agli assegnatari, al fine di non incorrere nella decadenza dall'assegnazione, di corrispondere la quota minima per l'anno 2014, al fine di consentire agli enti gestori di dare adeguata informazione a coloro che non avessero ancora provveduto, e di garantire il rispetto del termine previsto dall'art. 2, comma 1, del Regolamento n. 15/R del 4/10/2011;

informata la competente Commissione consiliare nella seduta del 19 dicembre 2014 ai sensi del sopra citato articolo 7, comma 2, del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011;

tutto ciò premesso,

visto l'articolo 121 della Costituzione, come modificato dalla L. Cost. 22/11/2001, n. 3;

visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;

visti i Regolamenti regionali n. 14/R e n. 15/R del 4 ottobre 2011;

vista la D.D.R. n. 93-6295 del 2/08/2013;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di stabilire per l'anno 2014 che, ai fini del riconoscimento della morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, ogni nucleo assegnatario di alloggio di edilizia sociale debba corrispondere all'ente gestore su base annua, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito, come definito all'articolo 6, comma 2, del Regolamento medesimo, e comunque non inferiore a € 480,00. Si specifica che il reddito sul quale deve essere effettuato il calcolo del 14% è il reddito dell'anno 2013.

2) di stabilire, per le ragioni evidenziate in premessa, che la quota di cui al punto 1 debba essere corrisposta ai rispettivi enti gestori entro e non oltre il termine del 30 aprile 2015;

3) di disporre che gli enti gestori di patrimonio di edilizia sociale sono tenuti ad informare con urgenza gli assegnatari dell'ammontare della quota minima stabilita con la presente deliberazione e, nei tempi opportuni, della possibilità di accedere al fondo sociale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del Regolamento n. 15/R del 4.10.2011.

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)